

## **Tipologia di controlli sulle imprese**

L'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese" prevede che le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblichino sul proprio sito istituzionale i controlli a cui sono assoggettate le imprese.

## **Tipologia dei controlli, modalità e criteri**

I controlli possono essere identificati nelle seguenti tipologie:

- 1) CONTROLLI DOCUMENTALI;
- 2) CONTROLLI che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese.

I **controlli documentali** (di cui al punto 1) ricomprendono le verifiche sulla completezza documentale/dei dati delle istanze e/o SCIA e sulla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni rese dall'interessato.

Per quanto riguarda le pratiche di competenza del Servizio Sviluppo Economico (Sportello SUAP) i controlli sono così effettuati:

- Verifiche in merito alla completezza documentale/dei dati delle istanze/SCIA pervenute attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) e pratiche extra-Portale; tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate;
- Verifiche in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche: tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate;
- Verifiche ai fini degli adempimenti sul DURC come recentemente modificati dalla legge n. 78/2014 per le attività di commercio su aree pubbliche; tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate.

I **controlli c.d. ispettivi** (di cui al punto 2) possono differenziarsi ulteriormente in:

a) accessi richiesti dagli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi a seguito di pratiche attivate dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari, finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, ecc..). Tali accessi traggono origine dai controlli documentali effettuati in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche. I controlli documentali infatti non si esauriscono quasi mai attraverso la semplice verifica di atti, ma richiedono l'ispezione per appurare se quanto presente agli atti corrisponda al vero. A tale proposito ciascuna dichiarazione sostitutiva o asseverazione contenuta all'interno di una pratica viene inviata agli Enti o Settori competenti, i quali effettuano, secondo loro disposizioni interne, le verifiche ispettive necessarie e rispondono, di conseguenza, in merito alla conformità o meno di quanto rilevato a quanto dichiarato dalle imprese.

b) accessi richiesti a mezzo esposto da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;

c) accessi di iniziativa del Comando di Polizia Locale o di altri nuclei ispettivi nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori.

## **Obblighi e adempimenti oggetto dell'attività di controllo.**

Ciascuna attività d'impresa è regolata da fonti normative e regolamentari di settore che disciplinano in dettaglio gli obblighi e gli adempimenti richiesti e, conseguentemente, oggetto di verifica.

L'elenco delle attività con l'indicazione della normativa di riferimento ove si rinvencono gli obblighi e gli adempimenti oggetto di possibili controlli è reperibile nelle singole schede di procedimento contenute nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".